

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali**Rinvii pregiudiziali n. ri C-335/11 e C-337/11 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali****Violazione**

Un giudice danese chiede alla Corte UE l'interpretazione della Direttiva 2000/78/CE, che sancisce la “parità di trattamento” di soggetti discriminabili, nel settore del lavoro. La precedente “Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità” definisce le medesime come affette da menomazioni “durature” che, interagendo con barriere di varia natura, impediscono loro una “piena partecipazione nella società”. Quindi, onde superare tali ostacoli, la Direttiva 2000/78/CE impone ai datori “misure appropriate.....destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap”. L’art. 2 di essa Direttiva, nel vietare le discriminazioni, eccezionalmente le consente quando rispondano, in modo proporzionato e necessario, ad una finalità “legittima”. Ora, la normativa danese prevede che il lavoratore, sia “normodotato” che “disabile”, il quale si assenti dal lavoro per malattia per un totale di tot giorni in un certo arco di tempo, possa essere licenziato con un preavviso notevolmente anticipato rispetto a quello di regola previsto. Si chiede pertanto alla Corte: 1) se la malattia, cui risale la “disabilità”, può non essere incurabile ma “temporanea”; 2) se una malattia che non impedisce completamente di lavorare, ma semplicemente di lavorare a tempo pieno, possa tecnicamente costituire una “disabilità”; 3) se le misure che il datore deve adottare, per porre il disabile in condizioni di lavorare, possano risolversi anche nella sostituzione di un “tempo pieno” con un part-time; 4) se una normativa come quella danese, che ammette il licenziamento con preavviso “breve” anche quando il lavoratore assente per malattia è un disabile e la malattia stessa è dovuta alla disabilità, è compatibile con la Dir. 2000/78/CE. Al riguardo, la Corte risponde: al punto 1) che, se pure la Dir. 2000/78/CE non definisce la nozione di “handicap”, tuttavia la Convenzione ONU, sopra menzionata, riferisce l’handicap stesso a menomazioni “durature”, per cui la condizione di disabilità, se non perpetua, deve almeno prolungarsi apprezzabilmente nel tempo; al punto 2) che deve ritenersi “disabile”, quanto all’attitudine al lavoro, anche un soggetto in grado di lavorare solo “part-time”, atteso che la predetta Convenzione definisce la disabilità, come già precisato, quale condizione che impedisce la “piena” partecipazione sociale, lasciando quindi residuare, eventualmente, la possibilità di una partecipazione sociale ridotta; al punto 3) che “la sistemazione” del luogo di lavoro in funzione dell’handicap, cui il datore è tenuto (vedi sopra), può comprendere non solo adattamenti materiali ma anche modifiche dell’organizzazione del lavoro, quali la riduzione dell’orario di lavoro stesso; al punto 4) che, in primo luogo, la discriminazione della legge danese verso i lavoratori disabili è “indiretta”, non essendo i disabili stessi pregiudicati formalmente in quanto tali (la disciplina di cui sopra si applica, infatti, a tutti i lavoratori) ma in quanto il loro handicap li espone di più a malattie che impediscono loro di lavorare. Tuttavia, pur sussistendo una discriminazione, la stessa potrebbe giustificarsi in funzione di una “finalità legittima”, come quella, di politica sociale, di incoraggiare i datori di lavoro ad assumere più disabili, proprio in grazia della possibilità di poterli licenziare più facilmente.

Stato della Procedura

L’11/4/13 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite di rinvio C-335/11 e C-337/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-342/12 - ex art. 267 del TFUE****“Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2 – Nozione di “dati personali””****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali****Violazione**

Alla Corte UE, un giudice portoghese chiede di interpretare gli artt. 2 e 17, par. 1, della Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei loro dati personali. L'art. 2 di tale Direttiva definisce i “dati personali” come “qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile”, e il “trattamento” dei medesimi come qualsiasi tipo di operazione ad essi applicata, con o senza mezzi automatizzati. I seguenti artt. 6 e 7 contemperano l'interesse - che vanta la persona cui i dati si riferiscono - al riserbo sui dati medesimi, con interessi “socialmente rilevanti” alla loro divulgazione. Detti articoli, infatti, prevedono che sia il rilevamento, che i successivi trattamenti su tali dati, vengano ammessi solo in funzione di finalità legittime e determinate e, precisamente, solo in quanto strumentali all'adempimento di un obbligo legale, o al soddisfacimento di un interesse pubblico, o all'esercizio di pubblici poteri. L'art. 17, tuttavia, impone al responsabile del trattamento dei dati di adottare “tecniche organizzative appropriate”, onde evitare che i terzi non autorizzati accedano ai dati in parola o che gli stessi dati vengano modificati, distrutti o perduti. Nel caso di specie, viene in considerazione anche l'art. 6 della Dir.va 2003/88/CE, il quale, stabilita la regola generale per cui la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore compreso lo straordinario, ammette che lo sfioramento di tale tetto possa essere consentito ove il lavoratore vi consenta ed il datore di lavoro tenga, e metta a disposizione delle competenti Autorità, dei “registri aggiornati” di tutti i lavoratori effettuanti tale surplus di attività. Ora, ad una società con sede in Portogallo, le locali Autorità ispettive avevano chiesto la “consultazione immediata” del registro dell'orario di lavoro, onde appurare la presenza di lavoratori impiegati oltre l'orario settimanale massimo di cui alla Dir.2003/88/CE. Detta consultazione immediata non era stata tecnicamente possibile. Premesso che l'obbligo di garantire detta “immediata consultazione” è previsto solo dalla legge portoghese, si chiedeva alla Corte se la stessa previsione del legislatore nazionale non fosse - nel caso in cui si ritenesse che il medesimo registro dell'orario di lavoro contenesse “dati personali” - in contrasto con il suddetto art. 17 della Dir. 95/46/CE sopra citato, il quale impone, al responsabile del trattamento dei dati personali, uno stretto obbligo di segretezza. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che l'art. 17 della Dir.95/46/CE, se pure impone, al responsabile del trattamento dei dati, stretti obblighi di riserbo e protezione circa i medesimi, lascia impregiudicati i precedenti artt. 6 e 7 (vedi sopra), i quali consentono agli Stati membri di imporre l'obbligo della divulgazione dei dati in questione, per le finalità pubbliche già indicate. Parimenti, nel caso di specie, il consentito accesso, ai dati del registro dell'orario di lavoro - dati effettivamente “personali” in base alla definizione di cui all'art. 2 predetto - in favore dell'Autorità ispettiva, risponde all'interesse pubblico di verificare l'osservanza della Direttiva sul lavoro 2003/88/CE.

Stato della Procedura

In data 30 maggio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-342/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Libera circolazione delle persone

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-300/11	Direttiva 2004/38/CE – Decisione che vieta a un cittadino dell’Unione europea l’ingresso nel territorio di uno Stato membro per motivi di pubblica sicurezza – Art. 30, par. 2, di detta Direttiva – Obbligo di informare il cittadino interessato dei motivi di tale decisione – Divulgazione contraria agli interessi di sicurezza dello Stato – Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva	sentenza	No
Scheda 2 C-575/11	Riconoscimento di diplomi e di titoli – Direttiva 2005/36/CE – Professione di fisioterapista – Riconoscimento parziale e limitato delle qualifiche professionali – Articolo 49 TFUE.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C-300/11 - ex art. 267 del TFUE****"Direttiva 2004/38/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno****Violazione**

Un giudice del Regno Unito ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 30, par. 2, della Direttiva 2004/38/CE, che disciplina il diritto dei cittadini di ogni Stato della UE, nonché dei loro familiari (quand'anche, questi ultimi, non cittadini UE), di circolare liberamente in tutti gli Stati della stessa Unione europea. Tuttavia, il capo VI di detta Direttiva, all'art. 27, prevede che i singoli Stati membri possano imporre restrizioni a tale diritto di circolazione, in funzione della tutela di interessi generali impretermisibili come l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la sanità pubblica. Tuttavia, pur salvaguardando gli interessi fondamentali della collettività, deve essere garantito il diritto di difesa del soggetto colpito da tali restrizioni, per cui l'interessato deve poter impugnare, in sede giurisdizionale, il provvedimento restrittivo (art. 31 della Direttiva in oggetto). Inoltre, in funzione del diritto di difesa di cui sopra, l'art. 30 sopra citato prevede che l'Autorità nazionale notifichi all'interessato medesimo, per iscritto, il provvedimento restrittivo unitamente ai motivi, "circostanziati e completi", di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica che hanno giustificato la deroga al diritto di cui si tratta. Tuttavia, ancora lo stesso art. 30 dispone, nella ricerca del bilanciamento fra i diritti dell'individuo e le esigenze della collettività, che la comunicazione di detti motivi all'interessato possa essere evitata quando una tale pubblicità recasse pregiudizio alla "sicurezza dello Stato". Nel caso di specie, il Regno Unito aveva negato l'ingresso, nel proprio territorio, ad un cittadino algerino che aveva anche la cittadinanza francese (quindi si trattava di cittadino UE, come tale avente diritto, per la Direttiva in questione, ad entrare in tutti gli Stati UE e a circolarvi). Il provvedimento di respingimento, supportato da ragioni di sicurezza pubblica (il soggetto era sospettato di appartenere ad una cellula quaedista), gli veniva comunicato per iscritto, con l'omissione, tuttavia, di una parte sostanziosa della motivazione, la cui divulgazione si riteneva rischiosa per la sicurezza pubblica medesima. Si chiedeva dunque alla Corte se tale normativa, laddove interdiva all'interessato la conoscenza "in toto" di certe parti "sensibili" della motivazione, fosse coerente con il suddetto art. 30 della Direttiva considerata. In proposito, la Corte precisa che: 1) per la Direttiva il diritto di circolazione è la regola, mentre le relative restrizioni ad esso sono l'eccezione, per cui le stesse devono essere penetrantemente circoscritte 2) l'art. 30 della Direttiva riferisce la possibilità di omettere la divulgazione, nella motivazione del provvedimento di limitazione del diritto di circolazione, non a porzioni intere della motivazione, ma all'enucleazione "circostanziata e completa" di detti passaggi; 3) l'omissione totale di certi argomenti della motivazione contrasta con il diritto di difesa, la cui rilevanza strutturale, nell'ordinamento UE, è attestata dal suo riconoscimento nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". Pertanto, una normativa rispettosa del diritto UE potrebbe, in vista della protezione della sicurezza pubblica, consentire l'omissione di una comunicazione "dettagliata e completa" dei motivi "critici" della motivazione, ma non l'omissione della comunicazione di una "sintesi" dei medesimi motivi.

Stato della Procedura

In data 4 giugno 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-300/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C-575/11 - ex art. 267 del TFUE****“Riconoscimento di diplomi e di titoli – Direttiva 2005/36/CE – Professione di fisioterapista”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Un giudice ellenico ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 49 del Trattato TFUE, che, riconoscendo la “libertà di stabilimento” delle imprese, implica che gli operatori di uno Stato membro della UE possano stabilirsi e operare in un altro Stato della stessa Unione (c.d. Stato “ospitante”), alle stesse condizioni previste per gli operatori del medesimo Stato “ospitante”. Pertanto, la Direttiva 2005/36/CE, ispirata dal suddetto art. 49, stabilisce a quali condizioni uno Stato UE – che considera un’attività come “professione regolamentata” per il cui esercizio si richiedono determinate “qualifiche professionali” – deve consentire, sul proprio territorio, che la medesima attività sia esercitata dai soggetti titolari di “qualifiche professionali” rilasciate da altri Stati UE. In ogni caso, tale Direttiva ha cura che, sul mercato “ospitante”, entrino operatori transfrontalieri dotati di una preparazione sostanzialmente omogenea a quella richiesta agli operatori “interni”, onde impedire che i consumatori vengano trattati in errore. Quindi, ove la formazione propedeutica al rilascio di un’abilitazione professionale fosse, nello Stato di provenienza, notevolmente difforme da quella prevista dallo Stato ospitante, quest’ultimo Stato può imporre all’operatore un tirocino integrativo non superiore a 3 anni (art. 14). Ora, per la normativa greca, il titolo di “fisioterapista” si consegue dopo un corso di formazione di minimo 3 anni. Un cittadino greco, conseguito in Germania il diploma di “massaggiatore – idroterapista” dopo un corso di studi di due anni e mezzo, ritornava in Grecia e chiedeva di esercitare come “fisioterapista”. L’istanza veniva respinta “in toto”, per il motivo che, in Grecia, egli non avrebbe potuto fare né il “massaggiatore- idroterapista”(non esistendo tale professione per la legislazione greca) né il “fisioterapista” (quest’ultima attività richiedendo una propedeutica di almeno tre anni di studio). Alla Corte si chiedeva, dunque, se il rigetto totale di una simile richiesta fosse compatibile con i predetti art. 49 TFUE e Dir. 2005/36/CE. Al riguardo, la Corte osserva che un diniego siffatto, nella sua assolutezza, lede il principio della “libera circolazione delle imprese”, estromettendo completamente il transfrontaliero dal mercato greco. Esso divieto potrebbe giustificarsi, solo, se funzionale alla protezione di “ragioni imperative di interesse generale”, come, nella fattispecie, il valore della “salute” e/o della “tutela dei “consumatori”. Tuttavia, la Corte ritiene che l’assolutezza del divieto si renda eccessiva sia rispetto alla tutela della “salute”(la fisioterapia non è un’attività propriamente medica ma paramedica e il fisioterapista opera sotto lo stretto controllo di un medico), sia rispetto alla tutela dei consumatori, poiché questi potrebbero ben essere sufficientemente protetti, circa il rischio di cadere in confusione in merito alla differenza tra un fisioterapista e un massaggiatore-idroterapista, tramite l’obbligo, imposto al professionista, di indicare la qualifica conseguita nella forma e nella lingua dello Stato UE del rilascio della stessa qualifica. Per questo, la Corte conclude che le Autorità greche avrebbero agito in conformità alle norme UE, solo con il riconoscimento “parziale” del titolo dell’operatore, abilitandolo ad esercitare, in Grecia, l’attività di massaggiatore-idroterapista.

Stato della Procedura

Il 27 giugno 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-575/11 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 111/12	Interpretazione degli articoli 10 e 11 della Direttiva 85/384/CE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi – Riconoscimento reciproco dei titoli nel settore dell'architettura – Normativa nazionale che riserva agli architetti la realizzazione dei lavori aventi ad oggetto immobili giudicati di rilevante interesse artistico e patrimoniale – Verifica, caso per caso, dell'idoneità dei titolari dei diplomi di architetto ed ingegnere, conseguiti in altri Stati membri, ad effettuare lavori di tal genere	sentenza	No
Scheda 2 C- 212/11	Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – Direttiva 2005/60/CE – Articolo 22, paragrafo 2 – Decisione 2000/642/GAI – Obbligo a carico degli enti creditizi di segnalare le operazioni finanziarie sospette – Ente operante in regime di libera prestazione dei servizi – Identificazione dell'Unità nazionale di informazione finanziaria responsabile della raccolta delle informazioni – Articolo 56 TFUE – Ostacolo alla libera prestazione dei servizi – Esigenze imperative di interesse generale – Proporzionalità	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-111/12- ex art. 267 del TFUE****“Interpretazione degli articoli 10 e 11 della Direttiva 85/384/CE del Consiglio, del 10 luglio 1985”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Consiglio di Stato italiano chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 85/384/CEE, che stabilisce a quali condizioni uno Stato membro dell'Unione europea è tenuto a riconoscere i titoli i quali, in un altro Stato membro, abilitano all'esercizio delle "attività del settore dell'architettura". In essa Direttiva è contenuta una norma transitoria circa i professionisti i quali, nei vari Stati dell'Unione, risultassero, al momento della notifica della Direttiva medesima, già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle succitate attività (art. 10). In ordine a tali soggetti, il riconoscimento opera, in ogni Stato UE, per i titoli espressamente menzionati nell'apposito elenco di cui al seguente art. 11. Quindi, abilitati ad esercitare le "attività dell'architettura", in ogni Stato UE, sono i titoli compresi nell'elenco in questione: fra di essi, ricorrono non solo quelli sostanzialmente corrispondenti al titolo di "architetto" nell'ordinamento italiano, ma anche quelli abilitanti alla professione di "ingegnere", quando il soggetto, detentore di questi ultimi, vanta una preparazione peculiare in determinate discipline (in genere, nel settore della costruzione civile). In Italia, il Decreto Legislativo n. 129, del 27/01/92, ha consentito la sopravvivenza dell'art. 52 del R. D. n. 2537/1925, il quale – pur in un quadro normativo interno che, in generale, ammette che le competenze dell'architetto possano essere espletate dagli ingegneri specializzati nel settore della "costruzione civile" – colloca le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico, nonché gli interventi sugli edifici di cui alla Legge n. 364/1909, sotto la competenza esclusiva degli "architetti". Si chiede pertanto se la succitata Direttiva contrasti con tale disciplina nazionale, laddove quest'ultima comportasse che agli ingegneri civili di altri Stati UE, il cui titolo rientrasse nel succitato elenco dell'art. 11, i predetti interventi sui beni di interesse artistico e culturale fossero consentiti non automaticamente, ma solo previo superamento, in Italia, di un esame circa la loro competenza nel settore dei beni culturali. Al riguardo, la Corte ha ammesso che, laddove la Direttiva ha stabilito che i titoli, di cui all'art. 11, debbono consentire l'esercizio delle attività dell'architettura in ogni Stato membro, ha tuttavia ommesso di definire essa stessa in che cosa consistano dette "attività", deferendo la materia alla normativa nazionale dello Stato UE "ospitante" l'operatore transfrontaliero. Tuttavia, la normativa nazionale di detto Stato non potrebbe mai definire arbitrariamente le attività in questione (ad esempio escludendone quelle di edilizia civile su beni di carattere artistico), a pena di svuotare il principio stesso del riconoscimento automatico dei titoli di cui all'art. 11. Tuttavia, si precisa che la normativa italiana sarebbe incompatibile con la suddetta Dir. 85/384/CEE solo se essa finisse, diversamente dal caso di specie, per negare accesso, al settore dell'architettura civile di rilievo artistico, agli ingegneri civili che avessero conseguito il loro titolo in Stati dell'Unione diversi dall'Italia (infatti la Direttiva di cui si tratta concerne le condizioni del riconoscimento, in uno Stato UE, di titoli conseguiti in altri Stati membri). Diversamente, la stessa normativa sarebbe pienamente compatibile con detta Direttiva, laddove escludesse un ingegnere civile, laureatosi in Italia, dallo stesso settore.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-111/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari rilevanti per il pubblico bilancio.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-212/11- ex art. 267 del TFUE****“Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice spagnolo chiede alla Corte UE di interpretare l’art. 22, par. 2, della Direttiva 2005/60/CE, di contrasto all’uso del sistema finanziario per il riciclaggio dei proventi di attività criminose e per il finanziamento di attività terroristiche. In vista di tale scopo, l’art. 21 di tale Direttiva impone a ciascuno Stato UE di istituire un’Unità Investigativa Finanziaria (UIF) nazionale, la quale, ai sensi dell’art. 22, deve contare sulla piena collaborazione degli enti creditizi. Questi ultimi, infatti, devono allertare la UIF dello Stato UE in cui si trovano, ogni volta in cui ricorra il sospetto di aver intermediato o di stare intermediando operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dovendo inoltre fornirle informazioni tutte le volte che essa le richieda. Competente a ricevere e richiedere le informazioni finanziarie “sensibili”, come già indicato, è la UIF dello Stato membro in cui “si trova” l’operatore creditizio, come statuito dal suddetto art. 22 (si “trova” in uno Stato UE anche l’ente creditizio che, in esso Stato, non ha la “sede” ma una semplice “succursale”). L’art. 1 della Decisione 2000/642, inoltre, fa obbligo ai singoli Stati membri di imporre alla UIF interna di collaborare con le altre UIF, con la possibilità, tuttavia, che la UIF richiesta si rifiuti adducendo il rischio di compromettere un’indagine penale in corso, o non meglio precisati “interessi legittimi”, o l’ordinamento nazionale. Nel caso di specie, un ente creditizio con sede in Gibilterra prestava i suoi servizi in Spagna, senza porre in quest’ultimo Stato né la sede, né una succursale. L’ente stesso concedeva mutui finalizzati ad acquisti di immobili sulla costa spagnola. Poiché la UIF spagnola sospettava che tali operazioni nascondessero il riciclaggio di “denaro sporco”, chiedeva relative informazioni all’ente in questione, atteso che la normativa interna spagnola consente, alla UIF nazionale, di esigere informazioni anche da organismi di credito operanti, in Spagna, in regime di semplice prestazione dei servizi. Si chiedeva quindi alla Corte UE se tale disciplina nazionale, che, in deroga al suddetto art. 22 della Dir. 2005/60/CE, autorizzava la UIF interna a richiedere dati anche a banche non “sitate” in territorio iberico, fosse compatibile o meno con la Direttiva stessa. Al riguardo, la Corte risponde positivamente. Infatti: se pure il legislatore UE ha stabilito, all’art. 22, che la UIF nazionale ha il diritto di chiedere informazioni solo agli operatori che si trovano nello Stato della stessa UIF, non ha per questo vietato, al legislatore nazionale, di estendere tale diritto anche nei confronti degli operatori che non “si trovino” in quello stesso Stato ma che, prestandovi la loro attività, ben possono commettervi gli illeciti di cui si tratta. Peraltro, se anche la succitata Decisione 2000/642 consente, alla UIF di uno Stato UE, di attingere dati dalla UIF dello Stato dove è situata la società che opera nel primo Stato, è vero che quest’ultima UIF può opporre un diniego fondato su argomenti assolutamente generici, quindi difficilmente contestabili. Pertanto, la richiesta di informazioni rivolta direttamente all’ente creditizio, anche se questo non “si trova” nello Stato UE della UIF richiedente, può recare un imprescindibile contributo alle indagini di quest’ultima.

Stato della Procedura

Il 25 aprile 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-212/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-11/11	Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 6 e 7 – Volo con una o più coincidenze – Riscontro di un ritardo all'arrivo alla destinazione finale – Ritardo di durata pari o superiore a tre ore – Diritto dei passeggeri a compensazione pecuniaria	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-11/11 - ex art. 267 del TFUE****“Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 6 e 7 – Volo con una o più coincidenze”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice tedesco, di interpretare l'art. 7 del Regolamento n. 261/2004, recante regole fondamentali per quanto riguarda le forme di ristoro del danno subito dai passeggeri dei voli aerei, in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato dello stesso. Secondo detto Regolamento, il passeggero il cui volo sia stato cancellato gode, nei confronti dell'impresa aerea, di diritti più estesi di quelli spettanti al passeggero coinvolto in un semplice ritardo del volo programmato. Infatti, per l'art. 5 del Regolamento di cui si tratta, il “vettore aereo” deve garantire, al passeggero interessato dalla “cancellazione” del volo, non solo l'“assistenza” di cui all'art. 9 del medesimo Regolamento – consistente nell'erogazione gratuita di pasti e bevande, nonché nel pagamento della sistemazione in albergo, in congrua relazione alla durata dell'attesa – ma anche una “compensazione pecuniaria” a titolo di indennizzo del disagio subito. In caso di semplice “ritardo” del volo, per converso, pur essendo riconosciuto il diritto all'“assistenza” sopra descritta, è esclusa la corresponsione della compensazione pecuniaria. Ora, l'art. 6 del suddetto Regolamento ritiene rilevante solo il “ritardo” riferentesi all'orario di partenza. Pertanto, il ritardo verificatosi rispetto all'orario di arrivo non consente, al passeggero, di ottenere l'“assistenza” come sopra descritta. Ai fini del diritto a tale assistenza, poi, il ritardo deve presentare una durata che lo stesso art. 6 predetermina in modo differente, a seconda della lunghezza del volo. Nello specifico, la lettera b) dispone che, per tutte le tratte aeree comprese tra i 1500 e i 3500 chilometri, il ritardo che conferisce al passeggero il diritto all'assistenza deve avere avuto una durata dalle tre o più ore, rispetto all'orario di partenza. Nel caso di specie, un passeggero con volo prenotato da Brema (Germania) ad Asuncion (Brasile), aveva subito un ritardo, rispetto all'orario di partenza stabilito, di meno di tre ore. A causa tuttavia di tale differimento, aveva perduto ben due programmate coincidenze, con il risultato di arrivare a destinazione con un ritardo di oltre tre ore rispetto all'orario di arrivo. Si chiedeva pertanto alla Corte di chiarire se, nel caso di specie, il passeggero avesse diritto ad una compensazione pecuniaria per il disagio subito, tenuto conto che il Regolamento ammette detto ristoro solo in caso di “cancellazione del volo” e non di “ritardo” e che, inoltre, il ritardo si era verificato, nel caso concreto, non con riferimento all'orario di partenza, come previsto dal Regolamento, ma in relazione all'orario di arrivo. A tal proposito, la Corte ha risposto affermativamente, sulla base dei seguenti argomenti: 1) se il Regolamento CE non considera rilevante un ritardo rispetto all'orario di arrivo, la Convenzione di Montreal, firmata dalla CE il 9/12/99, collega il diritto all'“assistenza” ad un “ritardo” in generale, non specificamente rapportato all'orario di partenza ; 2) nella giurisprudenza pregressa, la Corte ha già affermato che un “ritardo” senza ulteriori precisazioni, ove risulti pari o superiore a tre ore, attribuisce al passeggero, interessato dallo stesso, un diritto ad una compensazione pecuniaria, allo stesso modo che se si fosse trattato di una “cancellazione” del volo.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-11/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.